

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 505 DEL 30/05/2025

Il Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina
nominata con D.P.G.R.V. n. 14 del 26 febbraio 2024,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO	prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dr. Fabrizio Garbin

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-IRCCS E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DA PARTE DEGLI ALLIEVI DEI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALLO STESSO ATENEO.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione quadro tra l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Università degli Studi di Pavia per lo svolgimento di tirocini curriculari da parte degli allievi dei corsi di studio attivati dallo stesso Ateneo.

Il Responsabile della **UOSD Affari Generali e Legali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- il 18 ottobre 2024 è scaduta la convenzione di tirocinio di durata biennale tra questo Istituto e l'Università degli Studi di Pavia, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 881 del 7 ottobre 2022;
- con comunicazione PEC del 18 aprile 2025 (prot. IOV n. 8668/25) l'Università degli Studi di Pavia ha richiesto formalmente la stipulazione di una convenzione quadro di tirocinio per accogliere i tirocini degli allievi del Master di I livello in "Nutrizione in Oncologia", attivato dal Dipartimento di Medicina Interna e Terapia medica del medesimo ateneo;
- la richiesta di convenzione è scaturita specificamente dall'interesse manifestata da un'allieva del suddetto Master a svolgere un tirocinio di durata pari a 600 ore all'interno del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dello IOV, la cui Responsabile ha dato la disponibilità ad accogliere il tirocinio;

DATO ATTO che:

- si è deciso in un momento successivo di estendere il campo applicativo della convenzione che si intende stipulare anche agli allievi degli altri corsi di studio attivati dall'Ateneo di Pavia, così da offrire agli studenti un'ulteriore sede di svolgimento dei tirocini formativi;
- è stato opportunamente verificato che, ai fini della sottoscrizione della convenzione, l'atto di delega di cui al prot. 0130543 dell'11/10/2019, da parte del Rettore *pro tempore* dell'Università degli Studi di Pavia Prof. Francesco Svelto in favore della Dirigente dell'Area Didattica dell'Università stessa, nella persona della Dott.ssa Maria Spoldi, avesse portata generale e non limitata esclusivamente ai tirocini inerenti al suddetto Master;
- con nota interna agli atti, previa acquisizione dei necessari pareri della Direzione dello IOV, questo Istituto ha manifestato la disponibilità alla stipulazione della convenzione disciplinando gli aspetti essenziali del rapporto stesso tra i quali quelli relativi alle coperture assicurative, al trattamento dei dati personali ed alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs n. 81/2008;

RITENUTO opportuno stipulare una convenzione quadro per tirocini curriculari attivati dall'Università degli Studi di Pavia nell'ambito dei corsi di studio dello stesso Ateneo, così da offrire ad un numero limitato di studenti, in base alla capacità ricettiva delle varie strutture di destinazione dei tirocini di formazione ed orientamento, la possibilità di frequentare le varie strutture di questo Istituto;

DATO ATTO che:

- l'articolo 1 comma 720 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (legge di bilancio 2021) definisce il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro che sia finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e precisa che, qualora il tirocinio sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio stesso si definisce curriculare;
- la riforma intervenuta con la legge di bilancio 2021 conferma l'impianto giuridico delineato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", il cui articolo 18 comma 1, lettera a) richiama i soggetti promotori di periodi formativi i quali possono attivare apposite convenzioni di tirocinio al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e possono inoltre promuovere tirocini curriculari di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il regolamento generale recato dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 1998 dà attuazione alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e sancisce che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati i quali rivestono

il ruolo di soggetti ospitanti e prevede che alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, il quale contiene gli obiettivi formativi, i nominativi dei tutor, gli estremi delle polizze assicurative a carico dell'ente promotore e la durata dell'esperienza formativa stessa;

CONSIDERATO che le parti, a norma di quanto stabilito nell'articolo 7 del testo di convenzione, si obbligano reciprocamente ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e specificamente in capo al soggetto promotore ricade l'obbligo di erogare la formazione generale ex articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre il soggetto ospitante deve provvedere all'erogazione della formazione specifica, tenendo in considerazione gli attestati di cui eventualmente il tirocinante dovesse essere già in possesso;

PRECISATO che:

- nell'articolo 1 della convenzione si stabilisce che l'Istituto possa ospitare in tirocinio curriculare un numero limitato di tirocinanti, a seconda della capacità ricettiva delle singole strutture di destinazione dei periodi formativi;
- il rapporto di tirocinio, all'interno del percorso curriculare, non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante, inoltre, non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio il quale è finalizzato esclusivamente all'addestramento previsto dagli ordinamenti dei corsi di studio attivati dall'Ateneo di Pavia; il tirocinante deve altresì sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio curriculare;

RICHIAMATO il "Regolamento tirocini", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 16 del 18 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione del conseguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Responsabile della UOSD Affari Generali e Legali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTI il D. Lgs. n. 288/2003 e il D. Lgs. 200/2022;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 14 del 26 febbraio 2024;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione quadro di tirocinio tra l'Istituto Oncologico Veneto e l'Università degli Studi di Pavia per lo svolgimento dell'attività di tirocinio curriculare da parte degli allievi dei corsi di studio attivati dallo stesso ateneo, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - a) la presente convenzione avrà durata quadriennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di recesso e/o risoluzione con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC all'altra parte, e permetterà l'attivazione di un numero limitato di tirocini a seconda della capacità recettiva delle strutture dello IOV;
 - b) la stipulazione di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto;
 - c) i tirocinanti sono assicurati dall'Università sia contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. che per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa, e gli estremi delle polizze sono obbligatoriamente comunicati al soggetto ospitante;
3. di incaricare come uffici competenti la UOSD Affari Generali e Legali, il Servizio Prevenzione e Protezione e la Sorveglianza Sanitaria ed Attività di Medico Competente e Medico Autorizzato affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina